



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 gennaio 2022  
(OR. fr)

5664/22

DENLEG 11  
FOOD 8  
SAN 54

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Commissione europea

Data: 24 gennaio 2022

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

---

n. doc. Comm.: D077132/3

---

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio (E 262 (ii))

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D077132/3.

All.: D077132/3

---

Bruxelles, **XXX**  
SANTE/11292/2021  
(POOL/E2/2021/11292/11292-EN.docx)  
D077132/03  
[...] (2021) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio (E 262 (ii))**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio (E 262 (ii))**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione<sup>3</sup> stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (3) Il 3 agosto 2020 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare diacetato di sodio (E 262 (ii)). La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 il diacetato di sodio (E 262 (ii)) deve contenere dal 39 al 41 % di acido acetico libero e dal 58 al 60 % di acetato di sodio. Il richiedente chiede che il tenore di acido acetico libero sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 39 e il 43 % e che il tenore di acetato di sodio sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 57 e il 60 %.
- (5) Secondo il richiedente, durante la produzione di diacetato di sodio (E 262 (ii)) si ottiene un prodotto stechiometrico con un tenore di acido acetico libero del 42,3 %. Il richiedente sostiene che la riduzione del tenore di acido acetico libero ad una percentuale compresa tra il 39 e il 41 % richieda quantità eccessive di energia.

---

<sup>1</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>2</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

Pertanto l'aumento al 43 % del limite massimo dell'acido acetico libero ridurrà i tempi di essiccazione durante la produzione, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico e renderà quindi il processo di produzione più sostenibile.

- (6) Secondo il richiedente non vi sono altre modifiche al processo di produzione, la quantità più elevata di acido acetico libero nel diacetato di sodio (E 262 (ii)) non ha alcun impatto sulla sicurezza e, in ogni caso, il prodotto finale è lo stesso, ossia non contiene altre impurità oltre a quelle specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012.
- (7) La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente e dei riscontri ricevuti dal gruppo di lavoro, la Commissione ha ritenuto che la modifica proposta delle specifiche del diacetato di sodio (E 262 (ii)) non può avere un effetto sulla salute umana.
- (8) Poiché l'aumento dal 41 al 43 % del limite massimo del tenore di acido acetico libero nel diacetato di sodio (E 262 (ii)) non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*